

Contratto risolto per mancanza del titolo di studio necessario: quali sono gli effetti sul congedo di maternità?

Data: 11/03/2020

Area Tematica: Personale a.t.a.

Argomenti: [Personale/ATA: collaboratori scolastici](#)

Keywords:

[#pbb](#) [#annullamento](#) [#collaboratrice](#) [#maternità](#) [#eseguire](#) [#conseguire](#) [#cessare](#) [#indennità](#) [#rescindere](#) [#aspo](#) [#titolo](#)

Domanda

Una collaboratrice scolastica è stata assunta con contratto a t.d. dal 19 settembre '19 al 30 giugno '20. Nei controlli eseguiti dal nostro Istituto ai sensi della normativa vigente (DM 640 30/8/2018 e DPR 445/2000) è risultato che la CS ha conseguito un diploma presso un Istituto paritario, ora cessato, e dall'impossibilità di disporre degli atti della cessata scuola è derivata l'impossibilità di accertare se il titolo sia stato conseguito effettivamente. Si tratta di una di quelle scuole segnalate anche dall'USR xxx in una nota all'inizio di febbraio.

Stiamo perciò provvedendo ad emettere il decreto di depennamento dalla graduatoria di terza fascia (mancanza dei requisiti di accesso) ed il successivo licenziamento.

La questione è però complessa. La collaboratrice scolastica sta infatti usufruendo di congedo dovuto a gravidanza a rischio, e dal x marzo entrerà in maternità obbligatoria.

Ci chiediamo se, dal momento che il contratto verrà rescisso e non avrà validità giuridica, la lavoratrice avrà diritto, e in che misura, all'indennità prevista dalla L. 151/2001.

Risposta

L'art. 7 punti 6 e 7 del DM 640 del 2017 prevede che in caso di mancata convalida dei dati il dirigente scolastico, nella cui istituzione scolastica si verifica la fattispecie di cui al comma precedente, assume le conseguenti determinazioni, sia ai fini dell'eventuale responsabilità penale, di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sia ai fini delle esclusioni di cui al successivo articolo 8, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi, o della corrispondenza titoli/aree di laboratori limitatamente al profilo di assistente tecnico e delle posizioni assegnate all'aspirante nelle graduatorie di circolo e di istituto, dandone conseguente comunicazione all'aspi ante e contestualmente alle istituzioni scolastiche scelte nel modello di scelta delle scuole nonché al sistema informativo per i necessari adeguamenti.

Conseguentemente alle determinazioni di cui sopra, l'eventuale servizio prestato dall'aspirante in assenza del titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo e/o ai profili richiesti o sulla base di dichiarazioni mendaci, e assegnato nelle precedenti graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia, sarà, con apposito provvedimento emesso dal Dirigente scolastico sarà dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che allo stesso non deve essere attribuito alcun punteggio.

Si tratterà quindi di prestazione di lavoro di fatto ai sensi dell'art. 2126 c.c. senza validità a fini giuridici.

La Cassazione, con la Sentenza n. 23420 del 16 dicembre 2014, ha affermato che in tema di rapporto di lavoro alle dipendenze di una P.A. ove si verifichi l'annullamento, anche in sede di autotutela, degli atti della procedura concorsuale sul presupposto della quale è stato stipulato il contratto di lavoro, l'esecuzione della prestazione in base al contratto rende operante in favore del lavoratore la disposizione di cui all'art. 2126, comma 1, c.c.; ne consegue che, qualora nel periodo in cui il contratto è stato eseguito, si siano verificate le condizioni per il collocamento della lavoratrice in astensione obbligatoria, il diritto alla indennità di maternità, sorto quale effetto sul piano previdenziale, della eseguita prestazione, resta insensibile alle successive vicende del rapporto correlate all'annullamento del provvedimento amministrativo.

Sempre in giurisprudenza (cfr. T.A.R. Trento, sez. I, 23/08/2016, n. 325) è stato affermato che per effetto dell'avenuto annullamento dell'atto di nomina, il servizio precedentemente prestato non può avere altra qualificazione se non quella di servizio di fatto che, in quanto tale, non è valutabile tra i titoli di servizio, essendo il rapporto di pubblico impiego regolato unicamente da validi atti formali assunti dall'Amministrazione e peraltro lo svolgimento del servizio non fondato su un valido titolo non è valutabile né ai fini della carriera né considerabile in una successiva procedura selettiva, posto che l'annullamento intervenuto con effetti retroattivi travolge l'atto annullato come se non fosse mai stato emanato, e che gli effetti da esso prodotti vengono, del pari, eliminati ex tunc, fatta salva - a tutela del lavoratore - l'applicazione degli artt. 2126 e 2129 c.c. e il conseguente diritto al trattamento economico e previdenziale.

Pertanto, (cfr TAR Sicilia - Catania) il rapporto di lavoro instaurato con l'Amministrazione in assenza di pubblico concorso vive come rapporto di fatto con applicazione della disciplina economica e previdenziale cui debbono essere sottoposte le prestazioni lavorative.

Ne consegue, a nostro avviso, che la dipendente continuerà ad avere diritto all'indennità di maternità ai sensi della normativa vigente.

I contenuti di questo sito sono riservati; non è ammessa la loro ulteriore comunicazione, diffusione o pubblicazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo, la diffusione su altri siti internet o attraverso testate giornalistiche) se non dietro esplicita autorizzazione della Direzione.